



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.9.2023
COM(2023) 513 final

2023/0312 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto
istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle
Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi
dell'Unione riguardo
all'adozione del regolamento interno del comitato misto**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione

L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione¹ ("accordo") mira a istituire un quadro giuridico duraturo per la cooperazione tra l'Unione e le Isole Fær Øer, che preveda i termini e le condizioni per la partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi o alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione, come il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027).

L'accordo è stato firmato il 24 maggio 2022 e da allora è applicato in via provvisoria².

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto istituito dall'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo ha il compito di garantire la corretta attuazione dell'accordo, nonché di discutere di eventuali futuri settori di cooperazione e definirli. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti dell'accordo. Il compito principale del comitato misto è curare e sviluppare la partecipazione dei partner delle Isole Fær Øer ai pertinenti programmi dell'Unione. Il comitato misto serve inoltre da forum, essendo nella posizione migliore per seguire le attività delle Isole Fær Øer in quanto paese associato durante l'associazione ai relativi programmi dell'Unione. I compiti del comitato misto sono elencati in modo esaustivo all'articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a g), dell'accordo e comprendono:

- esaminare, valutare e rivedere l'attuazione dell'accordo e dei suoi protocolli direttamente o attraverso gruppi di lavoro o organi consultivi ad hoc da esso dipendenti;
- adottare decisioni, comprese le modifiche dell'accordo, che adottano protocolli dell'accordo sulle modalità e le condizioni specifiche della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione diversi dal protocollo relativo a Orizzonte Europa già incluso nell'accordo stesso.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato congiunto deve adottare il proprio regolamento interno.

Il regolamento interno disciplina il *modus operandi* del comitato misto, in particolare l'organizzazione delle riunioni (corrispondenza, definizione dell'ordine del giorno, ecc.), la

¹ GU L 154 del 7.6.2022, pag. 4.

² Decisione (UE) 2022/886 del Consiglio del 16 maggio 2022 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione (GU L 154 del 7.6.2022, pag. 1).

distribuzione dei documenti, compresi la trasparenza e l'accesso ai documenti, la registrazione dei risultati delle riunioni del comitato e altri punti relativi all'attuazione.

Le decisioni del comitato misto devono essere adottate per consenso e sono vincolanti per le parti dell'accordo. Il comitato misto può adottare decisioni con procedura scritta mediante scambio di note tra i copresidenti, previo accordo delle parti.

Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniquale volta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni congiunte del comitato possono essere organizzate anche in videoconferenza o in teleconferenza.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

La prossima riunione del comitato misto, prevista per il secondo semestre del 2023, dovrà adottare una decisione relativa all'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo. Scopo del regolamento interno è facilitare l'organizzazione e il funzionamento del comitato misto al fine di garantire l'adeguata attuazione dell'accordo.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consistere nel sostenere il progetto di decisione del comitato misto che adotta il regolamento interno del comitato misto istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo delle Isole Fær Øer sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione, allegato al progetto di decisione del comitato misto.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del comitato misto, è fondamentale che esso operi conformemente al regolamento interno concordato.

Sebbene l'accordo non preveda una data specifica per l'adozione del regolamento interno, è opportuno adottare quest'ultimo in sede di secondo comitato misto nell'ambito di Orizzonte Europa con le Isole Fær Øer previsto per il secondo semestre del 2023.

Ad oggi il comitato misto di cui all'accordo si è riunito solo in relazione al programma Orizzonte Europa. Qualora in futuro le Isole Fær Øer dovessero essere associate ad altri programmi dell'Unione mediante nuovi protocolli adottati dal comitato misto a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), dell'accordo, il comitato misto dovrebbe servire da forum consultivo anche in relazione a tali associazioni di programma.

È opportuno che il presente regolamento interno si applichi a ogni siffatta associazione futura.

L'adozione del regolamento interno del comitato misto garantirebbe il funzionamento del comitato misto nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) e di quelli futuri.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti*

giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione.*"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, nello specifico l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare ha effetti giuridici in quanto il regolamento interno del comitato misto ha carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale a norma dell'articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 5 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. Di conseguenza, l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE costituisce la base giuridica procedurale della decisione proposta.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante⁴.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto persegue obiettivi e comprende componenti nel settore dell'azione esterna dell'Unione (articolo 212 TFUE - cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi) riguardanti la potenziale cooperazione futura con le Isole Fær Øer in programmi dell'Unione nell'ambito del quadro duraturo dell'accordo e dell'azione esterna dell'Unione per la politica di ricerca.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 212 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

È opportuno pubblicare la decisione del comitato misto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

³ Sentenza del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio* (C-399/12, EU:C:2014:2258, punto 63).

⁴ Sentenza del 4 settembre 2018, *Commissione/Consiglio* (C-244/17, EU:C:2018:662, punto 38).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione⁵ ("l'accordo") è stato firmato dall'Unione e applicato in via provvisoria a decorrere dal 24 maggio 2022 conformemente alla decisione (UE) 2022/886 del Consiglio⁶.
- (2) L'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle parti contraenti ("il comitato misto"), per garantire l'amministrazione e corretta attuazione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.
- (4) Nella sua seconda riunione, che si terrà nel secondo semestre del 2023, il comitato misto dovrà adottare una decisione per l'adozione del proprio regolamento interno.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto sulla base dell'accluso progetto di decisione del comitato misto relativa al proprio regolamento interno, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- (1) La posizione da adottare a nome dell'Unione nella seconda riunione del comitato misto istituito dall'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær

⁵ GU L 154 del 7.6.2022, pag. 4.

⁶ GU L 154 del 7.6.2002, pag. 1.

Øer ai programmi dell'Unione ("l'accordo") si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

- (2) I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato misto possono concordare correzioni tecniche minori del regolamento interno accluso alla presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio qualora tali modifiche si rivelino indispensabili per consentire al comitato misto di adottare il proprio regolamento interno.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente